

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

idonei al servizio militare hanno diritto per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale.

« Alla stessa terza categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero diritto al congedo assoluto. »

GIUDICI, relatore. La maggioranza della Giunta accetta l'emendamento dell'onorevole Torre, soltanto quanto alle parole del secondo alinea, dopo 95 e 96, dove si dice: 157 della legge attuale, essa gli fa osservare che gli uomini compresi nell'articolo 157 non hanno attualmente il diritto al congedo assoluto, e non è bene siano confusi con quelli degli articoli 95 e 96, che hanno diritto.

Io quindi proporrei all'onorevole Torre, se non gli è troppo discaro, di fare questa leggiera variante al suo emendamento; là dove dice: « della legge attuale avrebbero diritto al congedo assoluto, » si dicesse invece: « della legge attuale avrebbero il congedo assoluto. »

Mi pare che l'onorevole Torre sia disposto ad accettare questa modificazione al suo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro e la Commissione accettano l'articolo 3 dell'onorevole Torre con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore?

MINISTRO PER LA GUERRA e voci dal banco della Commissione. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 3 così modificato:

« Art. 3. Gli iscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale.

« Alla stessa terza categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto. »

(La Camera approva)

« Art. 4. Gli uomini di prima categoria sono obbligati in tempo di pace a prestare cinque anni di servizio sotto le armi, se ascritti alla cavalleria, e tre anni, se ascritti ad altra arma. »

BORRUSO. Anzitutto debbo congratularmi colla Commissione che ha ripreso quest'articolo che faceva parte dei due progetti di legge presentati dall'onorevole ministro nel 1872 e nel 1873, che poi non ho veduto riprodotto nel progetto di legge presentato dal ministro in questa Sessione.

Non so quale sia stata la ragione che abbia deciso il ministro a non comprendere nel nuovo pro-

getto di legge questa disposizione; forse egli credette di trovare gravi difficoltà nella Camera; ma io ho ragione di credere che queste difficoltà non debbano trovarsi, dappoichè, dopo le ultime guerre che mostrarono quanto le lunghe ferme siano nocive al servizio militare, e dopo le riforme a cui si sono ispirate tutte le legislazioni militari d'Europa, io credo che la questione della ferma breve sia oggimai risolta.

Io credo quindi che questa disposizione non troverà difficoltà nella Camera, se non nel senso di potervi apportare qualche attenuazione.

Veramente la ferma di cinque anni per la cavalleria mi pare omai ancora troppo lunga in rapporto ai tempi, dappoichè, se abbiamo ridotto quella della linea a tre anni, io credo che in proporzione la riduzione che si vuole portare nella ferma della cavalleria sia molto piccola, e che, per ristabilire le proporzioni, si debba portare a quattro anni.

Un esempio simile ce l'offre l'Austria, la quale ha votato una ferma di quattro anni per la cavalleria e di tre per la linea.

Però, nell'accettare la ferma di tre anni per la fanteria, io intenderei accettarla come un *maximum*, non come una misura generale per tutti.

Noi siamo incalzati in Europa da un movimento generale, il quale tende ad usufruire per le guerre tutte le forze vive della nazione. Prima delle ultime guerre era opinione generale che gli eserciti agguerriti, quantunque piccoli, valessero più che gli eserciti numerosi e meno agguerriti, e si riteneva nello stesso tempo che un esercito fosse tanto più agguerrito, quanto più lunga fosse la ferma dei suoi componenti in tempo di pace. Però le ultime guerre ebbero a dimostrare che questo era un principio falso, dappoichè si è veduta la Germania, che aveva fondate le sue leggi militari sopra una ferma relativamente breve, riportare dei vantaggi grandissimi sopra l'Austria e sopra la Francia, che avevano una ferma relativamente maggiore.

È stato ritenuto che la ferma in tempo di pace non debba eccedere i bisogni dell'istruzione del soldato, e che l'esercito permanente in tempo di pace non debba essere che una scuola dove i cittadini possano apprendere l'esercizio delle armi e possano acquistare l'attitudine necessaria per potere stare in campagna, quando il paese li chiami alla propria difesa.

Fu ritenuto ancora che bisogna restringere la durata del servizio in tempo di pace al minor numero d'anni possibile, acciocchè si possa istruire, in questa scuola militare, che è l'esercito, il maggior numero di cittadini possibile, senza aggravare straordinariamente il bilancio dello Stato.